

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 4 SETTEMBRE 1995

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 36/10

Modifiche allo Statuto del Comune di Limone sul Garda (BS)

Adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27 marzo e 5 giugno 1995
con deliberazioni nn. 17 e 23.

Esecutive con provvedimento del C.R.C. del 27 giugno 1995 - n. 32981.

AVVISO DI MODIFICA**Comune di Limone del Garda - Modifiche allo Statuto comunale - Delibere C.C. n. 17/21 marzo 1995 e n. 23/5 giugno 1995***Art. 18 - Dimissioni del consigliere*

1. Le dimissioni del consigliere comunale devono essere presentate al Consiglio comunale per iscritto tramite il Sindaco, il Segretario comunale o l'Ufficio protocollo. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 19 - Consigliere anziano

1. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale di voti, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri. In caso di parità di voti è consigliere anziano il consigliere più anziano di età.

Art. 22 - Prima adunanza

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale dovrà prevedere all'ordine del giorno la convalida del Sindaco, la convalida degli eletti alla carica di consigliere comunale, la convalida delle eventuali surroghe, l'esame ed approvazione della proposta degli indirizzi generali di governo e la presa d'atto del decreto sindacale di nomina degli Assessori.

2. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio comunale neo-eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta che comunque deve tenersi entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti.

3. La prima seduta del Consiglio è presieduta dal Sindaco relativamente agli argomenti che riguardano la convalida del Sindaco degli eletti alla carica di consigliere comunale; la seduta prosegue poi sotto la presidenza del Sindaco per la presa d'atto del decreto sindacale di nomina degli assessori per la discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.

4. La seduta è pubblica e la votazione è palese; ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt. 26 e 27 del presente Statuto.

Art. 31 - Commissione d'indagine

(testo come l'esistente)

Art. 33 - Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da due assessori.

2. La posizione giuridica e le indennità previste per il Sindaco e per gli assessori sono regolate dalla legge.

Art. 34 - Nomina degli assessori

1. Gli assessori sono nominati dal Sindaco «anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere».

2. Il Sindaco nomina gli assessori, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

3. Chi ha ricoperto in due mandati successivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo nominato assessore.

Art. 35 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla

carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco; gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 36 - Durata in carica - Surrogazione

1. Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica sino all'elezione e alla nomina dei successori.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore, assume provvisoriamente le funzioni il Sindaco.

4. In quest'ultima ipotesi, il Sindaco nomina il nuovo assessore mentre il Consiglio comunale, nella seduta stessa in cui si prende atto della cessazione, prende atto del nominativo di chi surroga l'assessore cessato dalla carica.

5. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore, il Sindaco ne assume le funzioni o incarica per le stesse l'altro assessore.

Art. 37 - Revoca della Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio al quale riferisce annualmente sulla propria attività svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dando motivata comunicazione al Consiglio.

4. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

6. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.

7. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre i trenta giorni dalla sua presentazione.

8. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Sindaco, è pubblica ed il Sindaco e gli assessori partecipano alla discussione, ed alla votazione se consiglieri comunali.

9. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 38 - Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco determinano la cessazione dalla carica dell'intera Giunta e si procede allo scioglimento del Consiglio.

2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale.

3. La Giunta ed il Consiglio restano in carica sino alla elezione e alla nomina dei successori.

Art. 39 - Decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore

1. Come l'attuale.
2. Come l'attuale.
3. Come l'attuale.

4. Come l'attuale.
5. In caso di pronuncia di decadenza degli assessori il Sindaco provvederà alla nomina di nuovi assessori.

Art. 40 - Revoca degli assessori

1. L'assessore può essere revocato dal Sindaco, che ne dà motivata comunicazione nella successiva prima seduta del Consiglio comunale.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 36 del presente Statuto.

Art. 41 - Organizzazione della Giunta

1. Come l'esistente.
2. Come l'esistente.
3. Come l'esistente.
4. Come l'esistente.
5. Con le stesse modalità il Sindaco nomina tra i componenti della Giunta un Vicesindaco, al fine di garantire la sua sostituzione in caso di assenza, impedimento o di vacanza della carica. In mancanza del Sindaco e del Vicesindaco ne fa le veci l'altro assessore.
6. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 possono essere modificate ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, il Sindaco lo ritenga opportuno.
7. Come l'esistente.
8. Come l'esistente.
9. Come l'esistente.

Art. 44 - Funzioni

1. Come l'esistente.
2. Come l'esistente.
3. In caso di assenza o di impedimento, è sostituito in tutti i suoi compiti dal Vicesindaco o dall'altro assessore come previsto dall'art. 41, comma 5 del presente Statuto.
4. Come l'esistente.
5. Come l'esistente.
6. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni di legge.